



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 - cp-gallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 150/2018

GARA DI PESCA SPORTIVA SPECIALITA' "SURF CASTING"

Località: litorali del Comune di Ugento (LE)

Data: 14 ottobre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00;

Organizzatore: Sig. BARRETTA Massimo in qualità di Responsabile della F.I.P.S.A.S. Sez. Provinciale di Lecce.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

- VISTA** l'istanza con la quale la "F.I.P.S.A.S. Sezione provinciale di Lecce", nella persona del suo Responsabile Sig. BARRETTA Massimo – in seguito denominato "Organizzatore" - ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di pesca sportiva specialità "SURF CASTING", lungo le spiagge delle località insistenti nel Comune di Ugento (LE), meglio rilevabili nell'unito stralcio planimetrico, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal dipendente Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni di Ugento con foglio prot. n° 27182 in data 21/09/2018;
- VISTA** l'autorizzazione prot. n° 17496 rilasciata dal Comune di Ugento (LE) in data 31.08.2018;
- VISTO** il nulla osta permanente rilasciato con messaggio n. 58154/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUD TARANTO in data 30.12.2014 dal Comando Marittimo Sud Taranto, per la tutela degli interessi Militari Marittimi;
- VISTA** l'Ordinanza balneare della Regione Puglia datata 18 aprile 2018, recante la disciplina per l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative esistenti;
- VISTE** le proprie Ordinanze n. 36/2018 e 37/2018 entrambe del 30 aprile 2018, che disciplinano la sicurezza balneare nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26.05.2004 n° 153 "Attuazione della legge 07.03.2003 n° 38 in materia di pesca marittima" con specifico riguardo all'articolo 1 comma 2 ed all'articolo 7;
- VISTI** il D. lgs. n° 4 del 09 gennaio 2012 e s.m.i., concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010 n° 96;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- RITENUTO** necessario dettare norme restrittive per prevenire il verificarsi di possibili danni e salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, nonché consentire il regolare svolgimento della manifestazione suddetta;

RENDE NOTO

che il giorno 14 ottobre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00, lungo le spiagge delle località insistenti nel Comune di Ugento (LE), all'interno del campo di gara meglio rilevabile nell'unito stralcio planimetrico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e delimitato dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche (WGS 84), si svolgerà una gara di pesca sportiva specialità "SURF CASTING"

A	39°53'N	018°07.3'E
B	39°51.8'N	018°08.8'E
C	39°51.6'N	018°09.5'E
D	39°51.4'N	018°09.85'E
E	39°52.96'N	018°07.08'E
F	39°51.24'N	018°09.7'E

ORDINA

AI SOLI FINI DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA VITA UMANA IN MARE

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

Nell'arco temporale e nella zona di mare di cui al **RENDE NOTO**, fino ad una distanza di 300 (trecento) metri dalla costa, è vietato:

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale qualsiasi sia la destinazione d'uso;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti alla manifestazione;
5. qualunque ulteriore attività connessa agli usi pubblici del mare.

Art. 2 Dergoghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera e delle forze di Polizia, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza, previa comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedano all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare idoneo collegamento via VHF e/o telefonico con il recapito **1530** per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Prescrizioni per l'organizzatore

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 3.1 L'organizzatore è tenuto ad accertare che le condizioni meteomarine siano tali da

consentire lo svolgimento in sicurezza della gara in programma. Egli è altresì tenuto a sospenderla qualora, tenuto conto della tipologia dell'attività sportiva oggetto dell'evento, il mutamento delle condizioni meteo renda ragionevolmente consigliabile tale decisione.

3.2 L'organizzatore deve inviare all'Autorità Marittima, anche via fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, almeno 24 ore prima la data prevista per l'effettuazione della manifestazione.

La mancata comunicazione comporta la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione prevista dal successivo para 2.

3.3 L'organizzatore è tenuto a curare che il pescato derivante dall'evento, per i quantitativi eccedenti i limiti di cattura pro capite consentiti dalla legge, venga devoluto in beneficenza, dopo che ne sia stata accertata l'idoneità al consumo umano da parte del competente servizio veterinario dell'A.S.L.; in caso contrario il pescato dovrà essere distrutto.

3.4 La destinazione del pescato dovrà essere comprovata da apposito verbale che includa indicazioni su quantitativo e specie del prodotto pescato e dia atto della denominazione dell'ente di beneficenza cessionario ovvero delle modalità di avvenuta distruzione. Il verbale deve essere custodito a cura dell'organizzatore per almeno 3 mesi successivi all'evento, ed essere esibito a richiesta dell'autorità marittima.

3.5 L'organizzatore è tenuto a vigilare sul rispetto da parte dei partecipanti delle disposizioni vigenti a salvaguardia dell'ecosistema marino a tutela degli interessi demaniali coinvolti dall'uso del tratto di litorale interessato dalla gara di pesca;

Art. 4 – Efficacia dell'autorizzazione

L'inosservanza, delle prescrizioni di cui ai punti da 3.1 a 3.5 dell'art. 3 comporta l'automatica inefficacia del presente provvedimento, ferma la facoltà dell'Autorità Marittima di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l'inoltro di provvedimento formale motivato anche a mezzo fax o posta elettronica.

La presente autorizzazione non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Art. 5 – Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

L'organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti da 3.1 a 3.5.

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i cui contravventori,

- a. se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui al D.L.vo 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma della Legge 8 luglio 2003, n. 172);
- b. negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e pubblicazione sul sito web "<http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli>" nella sezione "Ordinanze".

Gallipoli, 04/10/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pasquale MAZZA



Allegato all'Ordinanza n° 150 /2018 in data 04/10/2018.



